



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

SCHEDARIO DELLE MASSIME DEL CGA

Voce: **Edilizia**

Sommario:	<i>Notifica ingiunzione di demolizione dopo silenzio -rigetto. Nuovo provvedimento.</i>
Estremi del provvedimento:	C.G.A, SS.RR.,26/5/2015 n. 613/2014 su ricorso straordinario 239.13.8
Massima:	Non può essere ritenuta caducata l'ordinanza di demolizione che reca una data antecedente alla presentazione di un'istanza di accertamento di conformità, se essa è stata notificata al soggetto intimato successivamente a quest'ultima. Invero, in mancanza di notifica il provvedimento non può avere efficacia, atteggiandosi la notifica quale requisito di efficacia dell'atto nei confronti dei destinatari dello stesso. Pertanto deve ritenersi che l'espressione di volontà della notifica dell'ordinanza di demolizione, adottata, nella fattispecie, dopo il consolidamento del silenzio rigetto non impugnato, costituisca provvedimento implicito di conferma dell'ordinanza e poiché quest'ultima non aveva in precedenza dispiegato alcun effetto in mancanza della relativa notifica, si tratta di un nuovo provvedimento.
Note	

Redattore: MN

